



#### **CONVENZIONE**

#### TRA

l'Università degli Studi di Roma "LINK CAMPUS UNIVERSITY", di seguito anche solo "Università", con sede in Roma alla via del Casale di San Pio V, n. 44, C.F. e P.IVA 11933781004 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, prof. Vincenzo Scotti, nato a Napoli il 16 settembre 1933, C.F. SCTVCN33P16F839O;

 $\mathbf{E}$ 

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**, di seguito anche solo "FISE", con sede in Roma al Viale Tiziano, n. 74, CAP 00196, P.IVA 02151981004, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, avv. Marco Di Paola, nato a Roma il 7 maggio 1968, C.F. DPLMRC68E07H501N;

#### PREMESSO CHE

- in seno all'Università opera, sin dal 2010, un Centro di ricerca dedicato alla ricerca e alla formazione sulle tematiche del diritto e del management dello sport, denominato IDEMS (Istituto di Diritto e Management dello Sport);
- tale Centro, presieduto dal prof. Mario Pescante, ha tra le sue finalità istituzionali la progettazione, la promozione, il coordinamento nonché l'erogazione, sotto la direzione della Scuola di Ateneo di afferenza, di un Master Business Administration (M.B.A.) in Diritto e Management dello Sport, giunto ormai alla sua VII edizione;
- sempre nell'ambito della medesima vocazione alla formazione delle professionalità del settore, l'Università ha attivato ed eroga n. 2 (due) *curricula* dei corsi di laurea in Economia con indirizzo economico-sportivo e, in particolare: il *curriculum* "Economia e Politiche dello Sport" in seno al Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale Internazionale nonché il *curriculum* in "Sport Business Management" in seno al Corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale (cfr. All. n. 1 e 2 della presente Convenzione);
- i due *curricula* sono stati ideati e parametrati per le particolari esigenze degli atleti e degli appassionati di sport e, quindi, finalizzati all'implementazione della preparazione di tutti i soggetti attivi nel settore sportivo;
- la FISE è l'autorità competente a promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;



 $m \sim 1$ 

- la FISE ha interesse a favorire la crescita culturale degli atleti e dei tecnici al fine di consentirne un più agevole inserimento nel mondo del lavoro, durante e a fine carriera.

#### **TANTO PREMESSO**

le Parti, senza alcun onere reciproco, convengono e stipulano quanto segue:

### ART. 1 Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le Premesse e gli Allegati, in quanto veri, formano parte integrante ed imprescindibile della presente Convenzione.

# ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra l'Università e la FISE finalizzata alla promozione dei programmi formativi dedicati al settore dello Sport e, in particolare, dei percorsi di cui in Premessa, allo scopo di favorire la formazione universitaria dei propri tesserati.

## ART. 3 Obblighi dell'Università

- 1. L'Università si impegna a istituire borse di studio in favore di atleti di alto livello della FISE, per ogni Anno Accademico di validità della presente Convenzione, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo successivo.
- 2. L'Università si impegna a sostenere integralmente gli oneri economici di cui al successivo art. 5, comma 3.
- 3. L'Università si impegna ad utilizzare il logo della FISE, concesso ai sensi del successivo articolo 5, per i programmi formativi di cui in Premessa nonché per iniziative scientifiche che dovranno, comunque, essere preventivamente concordate ed approvate per iscritto dalla FISE anche nel loro *layout*.

# ART. 4 NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE DI SELEZIONE

- 1. L'Università si impegna a istituire annualmente delle Borse di Studio in favore di atleti di alto livello della FISE, a copertura totale e/o parziale, comunque in numero non inferiore a n. 3 (tre) e segnatamente: almeno n. 1 (una) borsa a copertura totale e almeno n. 2 (due) borse a copertura parziale pari al 50 (cinquanta) per cento dell'importo, a copertura dell'intero programma formativo de quo, al netto delle eventuali tasse e/o imposte nazionali e/o territoriali.
- 2. La selezione dei candidati alle predette borse può avvenire mediante indizione di apposita procedura comparativa ovvero mediante designazione diretta da parte del Presidente della FISE in favore dei soggetti ritenuti meritevoli sulla base del relativo *curriculum vitae*.
- 3. L'eventuale procedura comparativa ha ad oggetto la valutazione dei *curricula*, anche sportivi, dei candidati nonché una prova di accesso le cui modalità e termini sono stabilite

lum vitae.
rricula, anche sono stabilite

- nel relativo Bando di concorso e concordati con la FISE. La valutazione è effettuata ad opera di apposita Commissione di valutazione nominata dall'Università.
- 4. Le modalità e i termini di assegnazione e di accettazione della borsa di studio sono determinate dal Bando di concorso se indetto o concordate con la FISE nel caso di designazione diretta.
- 5. L'Università si impegna, infine, a riconoscere a tutti i tesserati trasmessi dalla FISE una riduzione pari al 20 (venti) per cento della retta accademica prevista per il corso di laurea scelto al netto delle eventuali tasse e/o imposte nazionali e/o territoriali.

## ART. 5 OBBLIGHI DELLA FISE

- 1. La FISE si impegna a promuovere autonomamente i programmi formativi di cui in Premessa e a darne diffusione mediante pubblicazione di un apposito *banner* fornito dall'Università sulla *home page* del proprio sito internet nonché tramite la pubblicazione sulla rivista federale di una pagina dedicata, con cadenza almeno semestrale. In aggiunta la FISE ha facoltà di promuovere l'iniziativa nelle modalità che riterrà opportune.
- 2. La FISE autorizza l'utilizzo del proprio logo per i programmi formativi di cui in Premessa nonché per iniziative di carattere scientifico promosse dall'Università e collegate ai percorsi di studio succitati che dovranno essere preventivamente concordate ed approvate per iscritto dalla FISE, comunque entro i limiti e secondo le modalità indicate al precedente art. 3, comma 4.
- 3. La FISE si impegna a mettere a disposizione dell'Università le competenze interne per lo svolgimento delle attività connesse ai suddetti *curricula*, con oneri a carico dell'Università.

## ART. 6 Oneri delle Parti

- 1. La presente Convenzione non prevede alcun onere economico per le Parti, ad eccezione di quelli di cui all'art. 3 in capo all'Università.
- La presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun potere di reciproca rappresentanza e/o di agenzia, non consentendo alle medesime di stipulare contratti per conto e/o in nome altrui.
- 3. Ciascuna Parte è tenuta ad eseguire le prestazioni derivanti dalla presente Convenzione con la diligenza dovuta dalla natura dell'attività, nel pieno rispetto dell'immagine dell'altra parte.
- 4. Le Parti si impegnano a stipulare, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente, apposita Convenzione di *stage* e tirocini al fine di disciplinare le modalità di applicazione delle Linee Guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che non comportino oneri a carico della FISE, la cui fruizione è riservata ai partecipanti dei predetti *curricula*.

# ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Me

2. Alla scadenza, la Convenzione si rinnoverà automaticamente, salvo diversa volontà delle Parti.

Roma, 9 febbraio 2018

LINK CAMPUS UNIVERSITY

PROF. VINCENZO SCOTTI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Avv. Marco Di Paola